



## TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

### ORDINANZA INTEGRATIVA DELL'ORDINANZA DI DELEGA DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICITA' EX ART. 490 C.P.C.

Il Giudice dell'Esecuzione

#### PRESO ATTO

che al fine di garantire la massima diffusione della pubblicità degli avvisi di vendita con modalità telematiche è opportuno integrare le formalità pubblicitarie già indicate nell'ordinanza di delega ex art. 591 bis.

#### DISPONE

che per gli avvisi di vendita predisposti ed emessi in data successiva alla comunicazione del presente provvedimento al professionista delegato, vengano espletati i seguenti adempimenti pubblicitari:

Della vendita sarà data pubblica notizia mediante:

- a. a cura del **professionista delegato**: inserimento della presente ordinanza e dell'avviso di vendita sul portale del Ministero della Giustizia, area "**portale delle vendite pubbliche**", almeno **60** giorni prima del termine per la presentazione delle offerte;

#### DETERMINA

Il versamento da parte dei creditori muniti di titolo esecutivo, in favore del professionista delegato, di un contributo (ulteriore rispetto all'acconto sui propri compensi e/o per quelli del gestore della vendita telematica), finalizzato a sostenere i costi per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche, di **€ 100,00 per ciascun lotto posto in vendita in ogni esperimento di vendita**, da versarsi nel termine di **75** giorni prima dell'esperimento di vendita, avvisando sin da ora che, nel caso di mancata effettuazione della pubblicità per l'omesso versamento di tale acconto, si procederà ai sensi dell'art. **631 bis c.p.c.**

Nel caso di omessa pubblicazione sul "portale delle vendite pubbliche" per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il professionista delegato deve darne immediatamente notizia al giudice dell'esecuzione.

b. a cura della **società Edicom Finance S.r.l.** (e-mail: [info.civitavecchia@edicomsrl.it](mailto:info.civitavecchia@edicomsrl.it) - Tel. 041/5369911 Fax 041/5351923) almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno della vendita

- pubblicazione dell'ordinanza di delega, dell'avviso di vendita e copia della relazione del C.T.U. con i relativi allegati, sul sito [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it);
- pubblicazione dell'ordinanza di delega, dell'avviso di vendita, e dell'elaborato peritale di stima (compresi i suoi allegati) sul sito istituzionale del Tribunale di Civitavecchia;
- pubblicazione della sintesi dell'avviso di vendita con eventuali foto sul quindicinale specializzato "Rivista Aste Giudiziarie";
- invio della missiva Postal Target ai soggetti potenzialmente interessati residenti nelle vicinanze dell'immobile staggito;
- pubblicazione tramite il sistema Aste.click sul sito "Immobiliare.it", APP Gps Aste, ed ulteriori siti specializzati collegati al servizio, di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione

dell'immobile posto in vendita ed il valore d'asta con l'offerta minima, assieme alla indicazione che si tratta di vendita giudiziaria, che è l'unico annuncio autorizzato per tale vendita e che non sono dovuti compensi né oneri aggiuntivi di alcun tipo, assieme al link ovvero alla indicazione dei siti ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni, pure in forma sintetica nella "scheda riassuntiva";

- per beni di particolare rilevanza o con valore base d'asta superiore ad Euro 500.000,00 l'estratto di vendita andrà pubblicato sul quotidiano nazionale di economia "Sole24ore" alle tariffe riservate da Edicom Finance al Tribunale di Civitavecchia, su richiesta del creditore procedente o di altro creditore munito di titolo, da avanzarsi nel termine di giorni venti dalla comunicazione della presente ordinanza.

c. a cura della Società **Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a.** - e-mail: [pubblicazione@astegiudiziarie.it](mailto:pubblicazione@astegiudiziarie.it) - Tel. 0586/20141, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno della vendita:-

- pubblicazione dell'ordinanza di delega, dell'avviso di vendita e copia della relazione del C.T.U. con i relativi allegati, sul sito [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it), anche tramite l'APP dedicata,
- pubblicazione tramite il sistema "Rete Aste Real Estate" sui siti Casa.it, Idealista.it, Kijiji.it, di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione dell'immobile posto in vendita ed il valore d'asta con l'offerta minima, assieme alla indicazione che si tratta di vendita giudiziaria, che è l'unico annuncio autorizzato per tale vendita e che non sono dovuti compensi né oneri aggiuntivi di alcun tipo, assieme al link ovvero alla indicazione dei siti ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni, pure in forma sintetica nella "scheda riassuntiva";

I professionisti delegati dovranno presentare personalmente la richiesta per gli adempimenti pubblicitari sopra indicati alle società incaricate, almeno 60 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, in modo da consentire che la pubblicazione abbia una durata minima di 45 giorni come disposto dal presente provvedimento.

La richiesta di pubblicazione e la relativa documentazione potranno essere inviate dal professionista delegato tramite i contatti sopra indicati o tramite invio telematico mediante la funzionalità disponibile nell'area riservata presente sui siti [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it) e [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it). Le società provvederanno a fornire al professionista delegato tutti i giustificativi di avvenuta pubblicazione.

Si autorizza l'effettuazione di ulteriore pubblicità, a cura del creditore procedente e/o dei creditori intervenuti, purché senza oneri per la procedura.

L'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente all'avviso di vendita redatto dal professionista delegato, sul sito internet ([www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it), [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it)).

#### PONE

gli oneri economici necessari alla pubblicità a carico anticipato provvisorio di tutti i creditori, avvertendoli che la mancata tempestiva corresponsione delle somme agli ausiliari della pubblicità impedirà i relativi adempimenti e che se ciò accadrà per due volte l'esecuzione verrà dichiarata improcedibile.

In caso di disponibilità di somme sul conto della procedura esecutiva, il professionista delegato potrà prelevare direttamente dal conto corrente le somme necessarie alla pubblicità, ad eccezione di quelle necessarie per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche che dovranno, in ogni caso, essere anticipate dal creditore procedente o dai creditori intervenuti che hanno dato impulso alla procedura

Mandano alla cancelleria per il deposito nel fascicoli e la comunicazione ai Professionisti Delegati e alle parti.

Civitavecchia il 21.11.19

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE  
*Angelo Rosa*

21/11/2019  
IL PROFESSIONISTA DELEGATO  
*Luigi*